



Commissione per i bilanci

2018/0064(COD)

21.6.2018

PROGETTO DI PARERE

della commissione per i bilanci

destinato alla commissione per l'occupazione e gli affari sociali

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
istituisce l'Autorità europea del lavoro
(COM(2018)0131 – C8-0118/2018 – 2018/0064(COD))

Relatore per parere: Jens Geier

PA_Legam

BREVE MOTIVAZIONE

Il relatore accoglie con favore la proposta della Commissione relativa a un'Autorità europea del lavoro e la considera un passo importante verso il conseguimento del pilastro dei diritti sociali. Pur considerando la proposta della Commissione un buon punto di partenza, il relatore propone di dotare l'Autorità di maggiori poteri affinché possa svolgere con successo il suo ruolo e rappresentare un'aggiunta utile alle strutture esistenti.

Come nuova priorità, l'Autorità dovrebbe essere finanziata esclusivamente da risorse nuove, senza andare a scapito dei programmi esistenti. La Commissione propone di finanziare il 70% del bilancio dell'Autorità mediante la redistribuzione di fondi dal Programma dell'Unione europea per l'occupazione e l'innovazione sociale (EaSI) nell'ambito dell'attuale QFP. Sebbene l'autorità abbia effettivamente compiti simili, i suoi primi anni di attività saranno incentrati nel costruire l'organizzazione. Le spese operative per gli affari sociali non dovrebbero essere pregiudicate e, conseguentemente, le risorse finanziarie destinate all'autorità dovrebbero provenire da fondi nuovi.

Per quanto riguarda la decisione della sede, il relatore fa riferimento alle raccomandazioni concordate da tutte le istituzioni dell'Unione secondo cui occorre applicare un approccio orientato all'efficienza e al risparmio dei costi. A tal fine, ritiene quindi essenziale che le istituzioni dell'Unione decidano l'ubicazione esatta dell'agenzia e non soltanto lo Stato membro.

Il relatore propone di seguire la struttura di governance delle agenzie esistenti nel settore dell'occupazione e degli affari sociali, ossia di continuare la struttura tripartita. Per garantire la coerenza ed evitare la sovrapposizione di compiti, occorre prestare un'attenzione particolare in ambiti dove potrebbero emergere sinergie o incarichi sovrapposti tra l'Autorità ed Eurofound, Cedefop, l'ETF e l'EU-OSHA.

Per concludere, altri emendamenti mirano a ribadire le posizioni che la commissione per i bilanci sostiene da tempo, ossia la rappresentanza del Parlamento in seno al consiglio di amministrazione e una maggiore flessibilità per quanto riguarda i servizi di traduzione.

EMENDAMENTI

La commissione per i bilanci invita la commissione per l'occupazione e gli affari sociali, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento Considerando 24

Testo della Commissione

Emendamento

(24) Per garantirle piena autonomia e

(24) Per garantirle piena autonomia e

indipendenza, è opportuno che l'Autorità sia dotata di un bilancio autonomo, le cui entrate provengano dal bilancio generale dell'Unione, da contributi finanziari volontari degli Stati membri e da contributi dei paesi terzi che partecipano alle attività dell'Autorità. In casi eccezionali e debitamente giustificati essa dovrebbe inoltre poter ricevere finanziamenti in base ad accordi di delega o sovvenzioni ad hoc, nonché percepire diritti per pubblicazioni e servizi forniti dall'Autorità.

indipendenza, è opportuno che l'Autorità sia dotata di un bilancio autonomo, le cui entrate provengano dal bilancio generale dell'Unione, da contributi finanziari volontari degli Stati membri e da contributi dei paesi terzi che partecipano alle attività dell'Autorità. In casi eccezionali e debitamente giustificati essa dovrebbe inoltre poter ricevere finanziamenti in base ad accordi di delega o sovvenzioni ad hoc, nonché percepire diritti per pubblicazioni e servizi forniti dall'Autorità. ***Il contributo del bilancio dell'Unione non dovrebbe andare a scapito di altri programmi dell'Unione.***

Or. en

Motivazione

Dato che i primi anni di attività dell'Autorità saranno incentrati sulla sua creazione, l'attività operativa dei programmi esistenti, come EURES, non dovrebbe essere pregiudicata.

Emendamento 2

Proposta di regolamento Considerando 27 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(27 bis) Le raccomandazioni del gruppo di lavoro interistituzionale sulle risorse delle agenzie decentrate dovrebbero essere prese in considerazione nel decidere l'ubicazione della sede dell'Autorità. In linea con le recenti procedure relative all'ubicazione delle agenzie dell'Unione, le istituzioni di quest'ultima non dovrebbero limitarsi a concordare lo Stato membro in cui l'agenzia avrà sede, ma anche l'ubicazione specifica all'interno di tale Stato membro.

Or. en

Motivazione

Le precedenti procedure relative all'ubicazione delle agenzie hanno avuto esiti inefficienti o indesiderati, a scapito dei bilanci pubblici e della capacità delle agenzie di attrarre personale qualificato. Le istituzioni dell'Unione devono essere messe in condizione di adottare la migliore decisione possibile.

Emendamento 3

Proposta di regolamento

Considerando 30

Testo della Commissione

(30) Entro i limiti delle rispettive competenze, è opportuno che l'Autorità cooperi con altre agenzie dell'Unione, in particolare quelle attive nell'ambito dell'occupazione e della politica sociale, avvalendosi della loro consulenza e massimizzando le sinergie: la Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (Eurofound), il Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop), l'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA) e la Fondazione europea per la formazione (ETF), come anche, in relazione alla lotta contro la criminalità organizzata e la tratta di esseri umani, l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust).

Emendamento

(30) Entro i limiti delle rispettive competenze, è opportuno che l'Autorità cooperi con altre agenzie dell'Unione, in particolare quelle attive nell'ambito dell'occupazione e della politica sociale, avvalendosi della loro consulenza e massimizzando le sinergie ***nonché evitando le duplicazioni e ottenendo così risparmi finanziari***: la Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (Eurofound), il Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop), l'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA) e la Fondazione europea per la formazione (ETF), come anche, in relazione alla lotta contro la criminalità organizzata e la tratta di esseri umani, l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust).

Or. en

Motivazione

Conformemente all'approccio comune, le agenzie operanti nell'ambito dell'occupazione e del mercato del lavoro dovrebbero utilizzare in modo efficiente le limitate risorse disponibili individuando le sinergie ed evitando le sovrapposizioni nelle rispettive attività.

Emendamento 4

Proposta di regolamento

Articolo 6 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione

c) fornisce **ai datori di lavoro** le pertinenti informazioni in materia di legislazione del lavoro e di condizioni di vita e di lavoro applicabili ai lavoratori in situazioni di mobilità transfrontaliera, compresi i lavoratori distaccati;

Emendamento

c) fornisce **alle parti sociali** le pertinenti informazioni in materia di legislazione del lavoro e di condizioni di vita e di lavoro applicabili ai lavoratori in situazioni di mobilità transfrontaliera, compresi i lavoratori distaccati;

Or. en

Motivazione

L'Autorità dovrebbe fornire informazioni sia ai datori di lavoro che alle organizzazioni dei lavoratori.

Emendamento 5

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) sostenere e finanziare, in collaborazione con le autorità nazionali, servizi di consulenza per i lavoratori che sono impiegati o cercano un impiego al di fuori del loro paese di origine;

Or. en

Motivazione

L'Autorità non deve soltanto avere la competenza di informare i lavoratori, ma anche di fornire loro consulenza.

Emendamento 6

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo)

Qualora un'autorità nazionale non risponda a una richiesta entro il termine fissato dall'Autorità, essa fornisce all'Autorità i motivi per cui si astiene dal farlo.

Or. en

Emendamento 7

Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. L'Autorità valuta i rischi e svolge analisi dei flussi transfrontalieri di lavoratori, esaminando gli squilibri del mercato del lavoro, le minacce che incombono sul settore e i problemi ricorrenti incontrati dagli individui e dai datori di lavoro in relazione alla mobilità transfrontaliera. A tal fine l'Autorità si avvale delle competenze delle altre agenzie o degli altri servizi dell'Unione, assicurandone la complementarità, anche nei settori della previsione delle competenze e della salute e sicurezza sul luogo di lavoro. Su richiesta della Commissione, l'Autorità può condurre analisi e studi approfonditi e mirati per indagare su specifiche questioni legate alla mobilità dei lavoratori.

Emendamento

1. L'Autorità valuta i rischi e svolge analisi dei flussi transfrontalieri di lavoratori, esaminando gli squilibri del mercato del lavoro, ***il dumping salariale***, le minacce che incombono sul settore e i problemi ricorrenti incontrati dagli individui e dai datori di lavoro in relazione alla mobilità transfrontaliera. A tal fine l'Autorità si avvale delle competenze delle altre agenzie o degli altri servizi dell'Unione, assicurandone la complementarità, anche nei settori della previsione delle competenze e della salute e sicurezza sul luogo di lavoro. Su richiesta della Commissione, l'Autorità può condurre analisi e studi approfonditi e mirati per indagare su specifiche questioni legate alla mobilità dei lavoratori ***e al dumping salariale.***

Or. en

Motivazione

Oltre alle questioni legate alla mobilità dei lavoratori, l'Autorità dovrebbe anche essere incaricata espressamente di indagare e analizzare i casi di dumping salariale per adempiere alle sue funzioni.

Emendamento 8

Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Entro tre mesi dalla conclusione della mediazione dell'Autorità, gli Stati membri interessati comunicano all'Autorità i provvedimenti adottati per dare seguito alla mediazione o, qualora non vi abbiano dato seguito, i motivi che li hanno spinti a non agire.

Emendamento

5. Entro tre mesi dalla conclusione della mediazione dell'Autorità, gli Stati membri interessati comunicano all'Autorità i provvedimenti adottati per dare seguito alla mediazione o, qualora non vi abbiano dato seguito, i motivi che li hanno spinti a non agire. ***L'Autorità può chiedere alla Commissione di avviare una procedura d'infrazione nei confronti dello Stato membro interessato, se del caso e ove necessario.***

Or. en

Motivazione

Per rafforzare la responsabilità della procedura di mediazione, l'autorità dovrebbe avere la facoltà di richiedere alla Commissione di aprire una procedura d'infrazione.

Emendamento 9

Proposta di regolamento Articolo 15 – comma 1

Testo della Commissione

L'Autorità conclude accordi di cooperazione con altre agenzie decentrate dell'Unione, se del caso.

Emendamento

L'Autorità conclude accordi di cooperazione con altre agenzie decentrate dell'Unione, se del caso, ***in particolare con Eurofound, Cedefop, l'EU-OSHA e l'ETF, al fine di garantire un coordinamento, promuovere sinergie ed evitare duplicazioni delle loro attività, nell'interesse dell'efficienza sotto il profilo dei costi.***

Or. en

Motivazione

Conformemente all'approccio comune, le agenzie operanti nell'ambito dell'occupazione e del

mercato del lavoro dovrebbero utilizzare in modo efficiente le limitate risorse disponibili individuando le sinergie ed evitando le sovrapposizioni nelle rispettive attività.

Emendamento 10

Proposta di regolamento Articolo 18 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Il consiglio di amministrazione è composto da un rappresentante ad alto livello per ciascuno Stato membro *e* da due rappresentanti della Commissione, tutti con diritto di voto.

Emendamento

1. Il consiglio di amministrazione è composto da un rappresentante ad alto livello per ciascuno Stato membro, ***un membro delle organizzazioni dei datori di lavoro per ciascuno Stato membro, da un membro delle organizzazione dei lavoratori per ciascuno Stato membro***, da due rappresentanti della Commissione *e da un membro nominato dal Parlamento europeo*, tutti con diritto di voto.

Or. en

Motivazione

L'emendamento mira a rispecchiare la struttura di governance delle agenzie esistenti nell'ambito del mercato del lavoro e a potenziare il controllo democratico grazie alla presenza di un membro nominato dal Parlamento europeo.

Emendamento 11

Proposta di regolamento Articolo 18 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

5 bis. Quattro rappresentanti, segnatamente uno per ciascuna delle agenzie Eurofound, Cedefop, l'EU-OSHA e l'ETF, possono partecipare alle riunioni del consiglio di amministrazione in qualità di osservatori.

Or. en

Motivazione

L'emendamento mira ad aumentare il coordinamento tra le agenzie connesse al settore dell'occupazione e del mercato del lavoro.

Emendamento 12

Proposta di regolamento Articolo 25 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Ogni anno il direttore esecutivo redige un progetto di documento unico di programmazione contenente in particolare la programmazione annuale e pluriennale conformemente al regolamento delegato (UE) n. 1271/2013⁷³ della Commissione e tenendo conto degli orientamenti definiti dalla Commissione.

⁷³ Regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 7.12.2013, pag. 42).

Emendamento

1. Ogni anno il direttore esecutivo redige un progetto di documento unico di programmazione contenente in particolare la programmazione annuale e pluriennale conformemente al regolamento delegato (UE) n. 1271/2013⁷³ della Commissione e tenendo conto degli orientamenti definiti dalla Commissione ***e delle raccomandazioni del gruppo di lavoro interistituzionale sulle risorse delle agenzie decentrate.***

⁷³ Regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 7.12.2013, pag. 42).

Or. en

Motivazione

Le raccomandazioni del gruppo di lavoro interistituzionale sulle agenzie dovrebbero essere prese in debita considerazione dall'agenzia in fase di elaborazione del suo documento di programmazione unico.

Emendamento 13

Proposta di regolamento Articolo 36 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. I servizi di traduzione necessari al funzionamento dell'Autorità sono forniti dal Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea.

Emendamento

2. I servizi di traduzione necessari per il funzionamento dell'Autorità sono forniti dal Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea ***o da altri prestatori di servizi di traduzione, in conformità delle norme in materia di appalti e nel rispetto dei limiti fissati dalle norme finanziarie pertinenti.***

Or. en

Motivazione

L'emendamento proposto mira a fornire all'Agenzia una certa flessibilità in relazione ai servizi di traduzione.